

Sent. 16.4.18/07  
Cron. 6-6.12/07  
Rep. 1131 107

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
IX SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. Ludovica Dotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001 trattenuta in decisione all'udienza del 14/2/2007 e vertente

TRA

[REDACTED] in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in Roma, via F. Siacci 2/B presso lo studio dell'avv. Daniele Guidoni che la rappresenta e la difende per procura conferita in calce all'atto di citazione;

ATTORE - CONVENUTO IN RICONVENZIONALE  
nonché

[REDACTED]  
[REDACTED] tutti  
elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico 101 presso lo studio degli avv. Andrea Pietrolucci e Gianluca Pronesti che la rappresentano e la difendono per procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta;

ATTORI - CONVENUTI IN RICONVENZIONALE

e

BANCA DI ROMA S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via Enrico Mizzi 19 presso lo studio degli avv. Nicola Corteggiano e Fabiana Corteggiano che la rappresentano e la difendono per procura generale alle liti rilasciata il 23/6/2000 per atto del Notaio dott. Antonio Maria Zappone di Roma (rep. 67061);

CONVENUTA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Roma, via Val Gardena 3 presso lo studio dell'avv. Lucio De Angelis che la rappresenta e la difende per procura per procura generale alle liti rilasciata il 14/2/1995 per atto del Notaio dott. Mario Liguori di Roma (rep. 91802);

CONVENUTA

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata in Roma, largo Giuseppe Toniolo 6 presso lo studio degli avv. Paolo Ferro Luzzi e Umberto Morera che la rappresentano e la difendono per procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE

**BANCA INTESA s.p.a.** (già Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.) con sede a Milano, piazza Paolo Ferrari 10;

convenuta non costituita

**CA.RI.P.L.O. - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE s.p.a.** con sede a Milano, via Monte di Pietà 8;

convenuta non costituita

## CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/2/2007 i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come da verbale in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 1/2/2001 la [REDACTED] (d'ora in avanti "S.E.A."), [REDACTED] [REDACTED] l'anno [REDACTED] convenuto in giudizio la Banca di Roma s.p.a., la Banca nazionale del lavoro s.p.a., la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., la CA.RI.P.L.O. - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde s.p.a. e Banca Intesa s.p.a. esponendo quanto segue: 1) le società attrici hanno intrattenuto distinti rapporti di conto corrente con gli istituti bancari convenuti; 2) tali rapporti di conto corrente erano assistiti da fidejussioni rispettivamente rilasciate da [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]; 3) nell'esecuzione dei rapporti di conto corrente le banche convenute applicavano interessi, competenze e remunerazioni non dovuti, in quanto conteggiati in violazione delle vigenti disposizioni di legge; 4) tale comportamento delle banche convenute ha determinato l'erronea quantificazione dell'importo del credito; 5) le società attrici e i fideiussori hanno interesse ad ottenere l'esatta determinazione dell'importo del credito, nonché la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alle controparti a titolo di interessi e competenze in forza dei contratti bancari in contestazione. Le parti attrici hanno quindi richiesto che il tribunale: 1) accerti la



nullità dei contratti stipulati dalle parti attrici con le parti convenute, con riferimento alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; 2) accerti le rispettive posizioni di dare e avere tra le parti, condannando gli istituti di credito convenuti alla restituzione delle somme indebitamente addebitate o percepite; 3) accertare, quanto a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] che la garanzia fideiussoria da questi prestata non può ritenersi operativa per importi superiori a quelli determinati in accoglimento delle precedenti domande, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5/7/2001, la Banca di Roma s.p.a. ha contestato il fondamento delle pretese azionate dalle parti attrici e ha chiesto pertanto il rigetto delle domande avversarie, con il favore delle spese di lite.

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5/7/2001 nella quale ha contestato il fondamento della pretesa delle parti attrici, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14/6/2001 contestando il fondamento della pretesa delle parti attrici e chiedendo in via riconvenzionale la condanna delle stesse parti attrici al pagamento dei rispettivi saldi debitori, con il favore delle spese di lite.

La CA.R.I.P.LO. - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde - e Banca Intesa s.p.a. non si sono costituite in giudizio.

Con ordinanza del 27/10/2001 è stata respinta la richiesta di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 *ter* c.p.c. avanzata dalla difesa della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..

All'udienza del 10/10/2002 il procuratore della S.E.A. ha dichiarato il fallimento della propria assistita e alla medesima udienza si è costituito in prosecuzione il [REDACTED], in persona del curatore fallimentare, richiamando tutte le deduzioni e le domande già svolte nella precedente fase del giudizio.

Nel corso dell'istruttoria è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'importo del saldo a debito dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalle società attrici, al netto della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Acquisita la documentazione rispettivamente prodotta e la relazione del consulente tecnico d'ufficio la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14/2/2007 sulle conclusioni riportate a verbale.



*[Handwritten signature]*

Motivi della decisione

• In via preliminare, deve osservarsi che nel fascicolo trasmesso dalla Cancelleria alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note di replica risulta mancante il fascicolo delle parti attrici, contenente l'originale dell'atto di citazione notificato e della procura alle liti e i documenti allegati; il fascicolo non rinvenuto, ritualmente depositato, risulta ritirato dal procuratore delle stesse parti attrici all'udienza del 12/2/2004 (v. annotazioni a margine del verbale del 12/2/2004) e non è stato restituito; inoltre le stesse parti attrici non hanno partecipato alle operazioni peritali e non hanno depositato né memorie conclusionali, né note di replica. La decisione deve essere pertanto assunta allo stato degli atti, poiché nel caso in esame il mancato reperimento del fascicolo di parte, al momento della decisione, deve presumersi espressione, in mancanza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti in esso contenuti.

o Infatti, in virtù del principio dispositivo delle prove, è onere della parte dedurre l'incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso). Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per disporre la ricerca o la ricostruzione della documentazione mancante, poiché questa deve essere disposta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, mentre negli altri casi, la causa deve essere decisa sulla base delle prove e dei documenti sottoposti all'esame del giudice (Cass. 15/3/2006 n. 5681; Cass. 6/7/2004 n. 12317; Cass. 15/3/2004 n. 5241; Cass. 29/10/1998 n. 10819; Cass. 16/7/1997 n. 6521).

• In via preliminare deve essere dichiarata la nullità dell'atto di citazione nei confronti delle parti convenute CA.RI.P.LO. e Banca Intesa s.p.a. per l'inesistenza della notifica (in particolare risulta acquisita agli atti solo la copia dell'atto di citazione rispettivamente notificata alle altre parti convenute costituite). Dall'inesistenza della notifica discende infatti l'inidoneità dell'atto all'instaurazione di alcun valido rapporto



processuale e la sua insuscettibilità alla sanatoria per effetto dell'iscrizione a ruolo.

- Sempre in via preliminare, la difesa della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 IV comma c.p.c. per l'indeterminatezza e indeterminabilità del *petitum* della domanda attorea. Il rilievo appare infondato; infatti dall'esame delle conclusioni formulate nell'atto di citazione e dalla considerazione complessiva dell'atto introduttivo e della documentazione allo stesso allegata risulta inequivoca la volontà delle parti attrici di ottenere l'accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta nei contratti di conto corrente stipulati dalle parti attrici, nonché l'accertamento delle rispettive posizioni obbligatorie. Viceversa per aversi nullità della citazione per omessa determinazione della *causa petendi* è necessario che l'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda sia del tutto omessa o risulti assolutamente incerta, ipotesi questa che non ricorre quando l'individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, esteso non solamente alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma anche alla parte espositiva, nonché alle richieste di carattere istruttorio. Non ricorre pertanto la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza del titolo della domanda, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. laddove - come nel caso in esame - la *causa petendi* sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti, desumibile dalla situazione dedotta in causa, nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio.
- Ancora in via preliminare va rilevato che nel corso del giudizio è intervenuto il fallimento della società attrice S.E.A.; pertanto per la domanda di condanna proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti del fallimento, costituitosi in prosecuzione all'udienza del 10/10/2002, opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare; la stessa domanda deve quindi essere dichiarata improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria e deve



wo

eventualmente essere proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del creditore (Cass. sez. un. 10/12/2004 n. 23077; Cass. sez. un. 12/11/2004 n. 21499; Cass. 23/4/2003 n. 6475; Cass. 10/1/2003 n. 148).

- Quanto al merito della controversia, le parti attrici hanno chiesto in via principale l'accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta nei contratti stipulati dalle parti attrici con le banche convenute. A questo riguardo va rilevato in primo luogo che dall'esame della documentazione acquisita risulta che i contratti rispettivamente stipulati dalla [REDACTED] con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e con la Banca di Roma s.p.a. (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e doc. 1 di parte convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; v. inoltre documenti depositati dalla Banca di Roma s.p.a. il 23/7/2002), e dalla [REDACTED]

[REDACTED] con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (doc. 17, 20, 23 e 31 di parte convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.) contengono la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista.

- Al riguardo, prestandosi adesione ai principi che sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva che l'art. 1283 c.c., il quale, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo posteriore alla domanda giudiziale od in forza di accordo successivo alla scadenza (sempre che dovuti da almeno sei mesi), si riferisce agli usi normativi in senso stretto, caratterizzati dalla *opinio iuris ac necessitatis*; viceversa le clausole dei contratti bancari di conto corrente che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi rispondono ad usi negoziali, non normativi, anche per il tempo anteriore al citato mutamento della giurisprudenza di legittimità, e, quindi, sono affette da nullità, per contrasto con norma imperativa (Cass. 13/10/2005 n. 19882; Cass. 25/2/2005 n. 4093; Cass. 25/2/2005 n. 4094; Cass. sez. un. 4/11/2004 n. 21095; Cass. 13/6/2003 n. 8442; Cass. 28/3/2003 n. 4490; Cass. 11/11/2001 n. 12507; Cass. 13/6/2001 n. 8442; Cass. 30/3/2001 n.



3096; Cass. 28/3/2001 n. 4490; Cass. 16/3/2001 n. 2374; Cass. 11/11/1999 n. 12507; Cass. 30/3/1999 n. 3096; Cass. 16/3/1999 n. 2374).

- D'altra parte, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, III comma, del D.Lgs. 4/8/1999, n. 342) di salvezza della validità degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al secondo comma del medesimo art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerare nulle.
- Va inoltre escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione *medio tempore* di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata (Cass. 13739/2003; Cass. 12222/2003; Cass. 4490/2001).
- In relazione all'accertata nullità della clausola del contratto di conto corrente relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi appare influente la incontestabilità delle risultanze sul conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c.; infatti la mancata contestazione si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà



*Handwritten signature or initials.*

effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito, fondato su di un negozio invalido o inefficace, resti definitivamente incontestabile (Cass. 13/4/2005 n. 7662 del Cass. 25/7/2001 n. 10129; Cass. 11/5/2001 n. 6548).

- In relazione all'accertamento dell'esatta misura delle rispettive posizioni obbligatorie derivanti dal rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di accertare l'effettiva consistenza del saldo del rapporto di conto corrente in esame, con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. L'indagine svolta dal consulente tecnico si è basata sulla documentazione acquisita agli atti, relativa agli accordi intercorsi e agli estratti conto inviati dalle banche ai correntisti. Il consulente ha concluso la propria analisi evidenziando il saldo a debito dei rispettivi rapporti di conto corrente, calcolato escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Sulla base della relazione depositata dal consulente tecnico, devono pertanto essere riconosciute le seguenti posizioni obbligatorie relative ai singoli rapporti di conto corrente rispettivamente intrattenuti dalle parti attrici presso le banche convenute:

1. il conto corrente n. 14447 intrattenuto dalla S.E.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. alla data del 30/6/2001 presentava un saldo passivo di L. 335.050.549, pari a € 173.039,16 (v. pag. 6 della relazione depositata il 1/7/2004);
2. il conto corrente n. 70164-50 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca di Roma s.p.a. alla data del 13/4/2001 presentava un saldo passivo di L. 65.279.405, pari ad € 33.713,99 (v. pag. 7 della relazione depositata il 1/7/2004);
3. il conto corrente n. 78043/93 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca di Roma s.p.a., girato a conto sofferenza n. 505576, alla data del 30/5/2001 presentava un saldo passivo di L. 203.115.747, pari a € 104.900,52 (v. pag. 7 della relazione depositata il 1/7/2004 e pag. 8 della relazione depositata il 19/4/2005);





4. il conto corrente n. 14588 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla data del 16/2/2001 presentava un saldo passivo di L. 49.897.531, pari a € 25.769,92 (v. pag. 8 della relazione depositata il 19/4/2005);
5. il conto corrente n. 14587 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla data del 16/2/2001 presentava un saldo passivo di L. 101.310.773 pari ad € 52.322,64 (v. pag. 9 della relazione depositata il 19/4/2005);
6. il conto corrente n. 15222 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla data del 16/2/2001 presentava un saldo passivo di L. 101.792.991, pari ad € 52.571,69 (v. pag. 9 della relazione depositata il 19/4/2005);
7. il conto corrente n. 14586 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. alla data del 20/2/2001 presentava un saldo passivo di L. 254.143.561, pari ad € 131.254,19 (v. pag. 9 della relazione depositata il 19/4/2005).

- Quanto alla pretesa avanzata dalle parti attrici ai sensi dell'art. 2033 c.c. in relazione alla restituzione delle somme versate in eccedenza alle banche convenute, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante; pertanto poiché l'inesistenza della "causa debendi", l'avvenuto pagamento e il collegamento causale sono elementi costitutivi della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova incombe all'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venir meno di questa. Nel caso in esame le parti attrici, che in applicazione dei principi generali ne avevano l'onere, non hanno fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento di somme in favore delle banche convenute, né a fortiori di somme eccedenti l'effettiva entità delle rispettive esposizioni debitorie, così come verificate attraverso la consulenza tecnica d'ufficio. La relativa domanda di condanna ex art. 2033 c.c. avanzata dalle parti attrici deve essere pertanto respinta poiché infondata.
- D'altra parte la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna delle società convenute al



*W*

pagamento del saldo passivo dei rispettivi rapporti di conto corrente; la domanda merita accoglimento, nei limiti degli importi dei rispettivi saldi a debito verificati dal consulente tecnico d'ufficio e pertanto:

- la [REDACTED] è tenuta al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 25.769,92 oltre ad interessi nella misura del saggio legale dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo;
  - la [REDACTED] è tenuta al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 52.322,64 oltre ad interessi nella misura del saggio legale dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo;
  - la [REDACTED] è tenuta al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 52.571,69 oltre ad interessi nella misura del saggio legale dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo.
- Quanto alla domanda riconvenzionale di condanna avanzata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti dei fideiussori [REDACTED] [REDACTED] va rilevato che nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista e l'approvazione da parte del correntista vale anche per i fideiussori (cfr. Cass. 5/12/2003 n. 18650; Cass. 25/9/2003 n. 14234; Cass. 17/7/2003 n. 11200; Cass. 10/11/1993 n. 11084).
  - In particolare la produzione in giudizio degli estratti conto a prova del credito costituisce una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c. (applicabile anche alle anticipazioni bancarie regolate in conto corrente, ai sensi dell'art. 1857 c.c.), determina l'onere, per il correntista, della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza, della sua approvazione con effetti vincolanti anche per il fideiussore; pertanto la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto, non sollevi specifiche contestazioni trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità



*WJ*

contemplate dal contratto, ma venga portato a conoscenza solo mediante produzione in giudizio, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle (necessarie) specifiche contestazioni (v. Cass. 6/7/2000 n. 9008; Cass. 10/11/1993 n. 11084; Cass. 12/9/1990 n. 9427).

- Inoltre ai fini della impugnazione delle risultanze del conto, la contestazione deve essere specifica e motivare la mancata approvazione con riguardo ad ogni singola annotazione oggetto di contestazione (cfr. Cass. 19/7/1990, n. 4738; Cass. 29/1/1982, n. 575); con la conseguenza che laddove, come nel caso in esame, difetti la contestazione nel senso precisato, l'estratto conto si intende approvato quanto alla legittimità sostanziale delle annotazioni in esso figuranti e tale approvazione ha natura confessoria ai sensi dell'art. 2730 c.c. (cfr., fra le molte, Cass. 16/11/2000 n. 14849; Cass. 21/7/2000 n. 9579; Cass. 6/7/2000 n. 9008; Cass. 24/5/1991 n. 5876; Cass. 28/3/1983 n. 2212).

- Pertanto in esecuzione delle obbligazioni assunte con le fideiussioni rispettivamente rilasciate in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e dell'esposizione debitoria maturata dalle società debentrici principali [REDACTED]

[REDACTED] parti attrici [REDACTED]  
 [REDACTED] convenute in riconvenzionale, sono tenute ai seguenti pagamenti in favore della banca garantita, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.:

- [REDACTED] quali fideiussori della [REDACTED] (v. doc. 26 e 27 del fascicolo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), sono tenuti in solido tra loro al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 131.254,19 quale saldo a debito alla data del 20/2/2001 del rapporto di conto corrente n. 14586 intrattenuto

dalla società [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (v. pag. 9 della relazione depositata il 19/4/2005);

- [REDACTED], quali fideiussori della [REDACTED] l. (v. doc. 29 del fascicolo Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), sono inoltre tenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 25.769,92 quale saldo passivo alla data del 16/2/2001 del conto corrente n. 14588 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (v. pag. 8 della relazione depositata il 19/4/2005).
- I rispettivi crediti sono produttivi di interessi legali dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo.

- Nei rapporti tra il Fallimento della [REDACTED] e le parti convenute, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, appare giustificata la compensazione dell'onere delle spese processuali. Nei rapporti tra le altre parti, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:

1. dichiara la nullità dell'atto di citazione nei confronti delle parti convenute CA.R.I.P.L.O. e Banca Intesa s.p.a.;
2. dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti del [REDACTED];
3. dichiara la nullità della clausola contenente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista, inserita nei seguenti contratti di conto corrente:
  - conto corrente n. 14447 intrattenuto dalla S.E.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
  - conto corrente n. 70164-50 intrattenuto dalla S.E.A. presso la Banca di Roma s.p.a.;
  - conto corrente n. 78043/93 intrattenuto dalla S.E.A. presso la Banca di Roma s.p.a.;

- conto corrente n. 14588 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
  - conto corrente n. 14587 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
  - conto corrente n. 15222 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
  - conto corrente n. 14586 intrattenuto dalla [REDACTED] presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
4. condanna [REDACTED], in solido tra loro, al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 131.254,19, oltre ad interessi legali dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo;
  5. condanna la [REDACTED], in solido con [REDACTED] al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 25.769,92 oltre ad interessi nella misura del saggio legale dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo;
  6. condanna la [REDACTED] al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 52.322,64 oltre ad interessi nella misura del saggio legale dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo;
  7. condanna la [REDACTED] al pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della somma di € 52.571,69 oltre ad interessi nella misura del saggio legale dalla data della domanda sino al giorno dell'effettivo saldo;
  8. nei rapporti tra il [REDACTED] e le parti convenute compensa per intero l'onere delle spese processuali;
  9. condanna le parti attrici [REDACTED] in solido tra loro a rimborsare alla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. le spese sostenute per il presente procedimento, spese che si liquidano complessivamente in € 6.940 - di cui € 250 per esborsi e € 4.300 per onorari;
  10. condanna le parti attrici [REDACTED] in solido tra loro a rimborsare alla Banca di Roma s.p.a. le spese sostenute per il presente procedimento, spese che si liquidano complessivamente in € 6.940 - di cui € 250 per esborsi e € 4.300 per onorari;



*Handwritten signature or initials.*

11. condanna le parti attrici [redacted] in solido tra loro a rimborsare alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. le spese sostenute per il presente procedimento, spese che si liquidano complessivamente in € 6.940 - di cui € 250 per esborsi e € 4.300 per onorari.

Roma, 25/5/2007

Il giudice

*[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria  
Roma, li 1.3. LUG. 2007



UFFICIO DI CANCELLERIA  
(Dr.ssa Honella Tiziana)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dr.ssa Honella Tiziana)

11 3 1456 4412  
*[Handwritten signature]*

DIRITTI DI COPIA PERCEPTI € 9,16

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA  
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. MORERA nell'interesse del Sig. M.P.S. SPA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, li 27 NOV. 2007



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA  
IL CANCELLIERE CI  
D.ssa Velia Pedulla